

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2976/2009

DEL 16.06.2009

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 Imprenditoria giovanile - Bando 2005/2006. Ricorso gerarchico della Ditta Sanna Maria Giovanna (prot. n.3324 del 24.03.2009) - Accoglimento.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007, di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando 2005/2006 della misura 4.21 del POR Sardegna 2000-2006 - Imprenditoria giovanile, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale dell'Assessorato dell'Agricoltura, n.939 del 22.09.2005;
- VISTO** il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Sanna Maria Giovanna avverso la determinazione n°311/2009 del 03.02.2009, con la quale il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese ha respinto la richiesta di concessione del premio di primo insediamento in agricoltura;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2976/2009

DEL 16.06.2009

- VISTA** la “Relazione sulla situazione degli insediamenti maggiori di 12 mesi” trasmessa dal Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese con nota prot. n. 7125 del 24.09.2008;
- VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 6583 del 11/06/2009;
- PREMESSO** che la ricorrente ha presentato ricorso ritenendo il provvedimento impugnato viziato da difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione dell'art. 5, sez. 2, del Regolamento (CE) n.817/2004 e violazione e/o falsa applicazione del Bando della misura 4.21, nonché per mancato rispetto dei termini previsti dalla L.241/90 per la conclusione del procedimento amministrativo;
- RITENUTO** che l'art. 5 del RE (CE) n.817/2004, che stabilisce *“La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'art.8 del RE (CE) n.1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri”*, vada inteso come riferito alle amministrazioni più che ai richiedenti in quanto il presunto beneficiario, non potendo incidere sui processi decisionali degli Enti attraverso i quali si dispone l'assegnazione delle somme, risulterebbe eccessivamente penalizzato;
- ATTESO** che l'ipotesi di decadenza derivante dal principio di cui al citato art. 5 del RE (CE) n.817/2004 per poter essere opposta ai richiedenti sarebbe dovuta essere quanto meno richiamata esplicitamente nel Bando della misura 4.21 o tra i requisiti, nei quali invece si prevede solo che la l'insediamento avvenga successivamente alla presentazione della domanda, o, almeno, tra i casi di esclusione dal beneficio;
- CONSIDERATO** che l'avvenuto insediamento deve desumersi dall'effettivo svolgimento dell'attività agricola con riguardo ai documenti contabili. Più precisamente l'attività d'impresa, svolgendosi secondo un criterio di economicità, richiede che possa considerarsi concretamente iniziata con l'emissione della prima

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2976/2009

DEL 16.06.2009

fattura; mentre l'iscrizione in elenchi, albi e/o registri rappresenta l'adempimento di precisi obblighi imposti all'imprenditore dall'ordinamento italiano;

EVIDENZIATO che la decisione individuale di concedere il sostegno viene assunta dall'amministrazione precedente già nel momento in cui il richiedente è individuato come potenziale beneficiario e, cioè, con l'inserimento del suo nominativo in graduatoria in posizione utile al finanziamento, a prescindere da qualsivoglia ulteriore comunicazione formale. Infatti, se è pur vero che la fase istruttoria del procedimento si conclude con il provvedimento di concessione, quest'ultimo si appalesa solo come riconoscimento formale dei requisiti già dichiarati al momento della presentazione della domanda;

SOTTOLINEATO che Sanna Maria Giovanna è risultata in posizione utile in graduatoria dopo l'assegnazione, avvenuta con Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, n.6208 del 25.09.2007, di nuove somme derivanti in parte da nuove assegnazioni, in parte da economie realizzati nella precedente graduatoria di priorità, per cui la decisione individuale di concedere il sostegno corrisponde alla data di assegnazione di dette nuove somme, e cioè il 25.09.2007;

EVIDENZIATO che Sanna Maria Giovanna ha avviato il suo insediamento in agricoltura meno di un anno prima rispetto alla data del provvedimento citato, con l'apertura della P.IVA e l'iscrizione all'INPS in data 11.10.2006 e con l'iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. in data 14.11.2006, conseguentemente, anche qualora la norma dell'art. 5 del RE (CE) n.817/2004 venisse interpretata nel senso più restrittivo, così come avvenuto da parte del Servizio Territoriale, in ogni caso l'insediamento della ricorrente risultava iniziato, e, quindi, certamente non concluso, non oltre un anno dalla decisione individuale di concedere il sostegno.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2976/2009

DEL 16.06.2009

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta Sanna Maria Giovanna (prot. n.3324 del 24.03.2009).

Di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese di disporre gli atti necessari alla concessione, impegno e pagamento del premio di primo insediamento in agricoltura alla Ditta Sanna Maria Giovanna.

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata.

Di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba